



# Città di Asolo

Provincia di Treviso

## *Il Sindaco*

Prot. 17688 del 02/11/2017  
Pubblicazione n. \_\_\_\_ /2017

**ORDINANZA N. 139/2017**

**OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ACQUA POTABILE PER USI NON DOMESTICI.**

### **IL SINDACO**

VISTI GLI ELEVATI CONSUMI D'ACQUA RISCONTRATI IN QUESTO PERIODO, COSI' COME VERIFICATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL E COMUNICATO IN DATA 18.10.2017 PROT. N. 16755, CON LA QUALE SI RICHIEDE DI EMETTERE APPOSITA ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PER USI DIVERSI DA QUELLI DEL CONSUMO CIVILE A CAUSA DELLO STATO DELLE RISORSE IDROPOTABILI A DISPOSIZIONE;

VISTA LA SCARSITA' D'ACQUA PRESENTE NEL CIVICO ACQUEDOTTO CHE NON PERMETTE DI FAR USO DELLA STESSA PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO CIVILE-DOMESTICO;

VISTO CHE L'USO DELL'ACQUA POTABILE A FINI DIVERSI (ESEMPIO IRRIGAZIONE GIARDINI, ORTI, ECC.) DEPAUPERA LA NECESSARIA RISERVA DELL'ACQUEDOTTO;

RITENUTO DI DOVER INTERVENIRE PREDISPONENDO QUANTO NECESSARIO AL FINE DI ASSICURARE L'ACQUA POTABILE AGLI USI DOMESTICI E AL FINE DI PREVENIRE POSSIBILI DISAGI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO;

VISTI GLI ARTT. 50 E 54 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267;

### **ORDINA**

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.12.2017, IL DIVIETO ASSOLUTO D'USO D'ACQUA DEL CIVICO ACQUEDOTTO PER SCOPI DIVERSI DAL CIVILE E SPECIALMENTE NE E' VIETATO L'USO PER INNAFFIARE ORTI, GIARDINI ED OGNI ALTRA COLTURA AGRARIA, LAVAGGIO AUTO, ECC., PER TUTTO L'ARCO DELLE 24 ORE.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

I cittadini sono invitati a collaborare con l'Amministrazione comunale denunciando i contravventori alla presente Ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
oppure in alternativa;

- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La presente ordinanza contingibile ed urgente rimarrà in vigore sino al 31.12.2017.

Dalla Residenza Municipale, 02 novembre 2017

Per Il Sindaco  
Mauro Migliorini  
F.to Vice Sindaco Franco Dalla Rosa